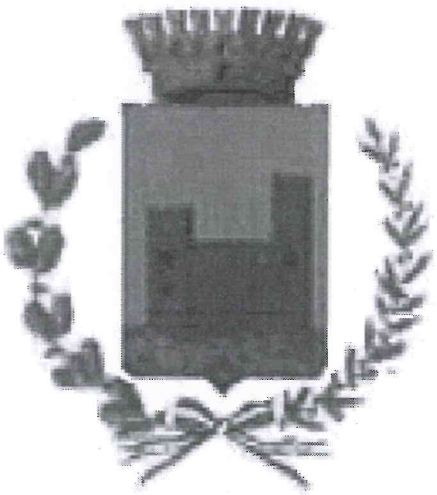


COMUNE DI ARCISATE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI E DEGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 03 del 29 gennaio 2010

INDICE

Capo I – Norme generali

Articolo 1 – Principi generali
Articolo 2 – Definizioni
Articolo 3 – Durata ed efficacia delle autorizzazioni
Articolo 4 – Requisiti morali dell'esercente
Articolo 5 – Giochi d'azzardo
Articolo 6 – Utilizzo degli apparecchi
Articolo 7 – Informazione al pubblico

Capo II – Delle sale giochi ed esercizi assimilati

Articolo 8 – Apertura, trasferimento di sede e variazione di superficie delle sale giochi
Articolo 9 – Provvedimento autorizzatorio
Articolo 10 – Caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi
Articolo 11- Domande per l'apertura di una sala giochi e relativi allegati
Articolo 12- Trasferimento di sede
Articolo 13- Subingresso
Articolo 14- Variazione di superficie
Articolo 15- Orari

Capo III – Degli apparecchi installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.

Articolo 16- Esercizio dell'attività
Articolo 17- Orari

Capo IV – Del gioco delle carte

Articolo 18- Disciplina del gioco delle carte

Capo V – Delle sanzioni, norme finali e abrogazione

Articolo 19-Sanzioni
Articolo 20- Divieto di installazioni nelle sale Bingo
Articolo 21- Norme finali
Articolo 22- Abrogazioni

Capo I – Norme Generali

Articolo 1 – Principi Generali

1. Il presente regolamento disciplina:
a) l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro delle "sale giochi", come tale intendendosi:
- sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici, quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S.
- agenzie di scommessa ed altri punti di vendita, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;

b) la disciplina degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio biliardi, biliardini, flipper o juke-box, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., da installarsi negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.
2. La regolamentazione, nel rispetto della normativa, si attiene ai seguenti principi:
a) tutela dei minori;
b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
- contenere i rischi connessi alle moltiplicazioni delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo;
- contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo;
- promuovere presso la popolazione una cultura positiva circa la funzione "sociale" di ogni forma di intrattenimento ludico e privilegiare pertanto i giochi che non prevedano la vincita di somme in denaro;

c) adeguamento degli esercizi alle disposizioni legislative vigenti;
d) trasparenza e qualità del mercato;
e) libera concorrenza e qualità dell'impresa:
f) semplificazione dei procedimenti per le nuove aperture, subentri e trasferimenti di sede;
g) controlli e vigilanza.

Articolo 2 – Definizioni

Al fine del presente regolamento si considerano per;

a) **apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 lett. a) del tulps:** quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopolio si Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14/bis, comma 4, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n° 640,* e successive modifiche e integrazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'Economia e della finanze – Amministrazione autonoma Monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio eo nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscano vincite in denaro, ciascuna comunque non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono

risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

b) **Apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del tulps:** quelli facente parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis comma 4, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n° 640,* e successive modifiche e integrazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze di concreto con il Ministero dell'Interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1. il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2. la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3. l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite:
4. le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5. le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6. le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

c) **apparecchi di cui all'art.110 c. 7 lett. a) del tulps:** quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita, detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regoli fondamentali.

d) **apparecchi di cui all'art. 110, c. 7 lett. c) del tulps :** quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro, detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regoli fondamentali.

e) **Gioco d'azzardo:** Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidi matrici per i giochi gestiti dallo Stato. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco di azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie;

f) **Esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del tulps:** ai fini del presente regolamento si considerano esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del tulps i seguenti esercizi:

f.1. bar, caffè ed esercizi assimilabili;
f.2. ristoranti, fast food, osterie e trattorie;
f.3. stabilimenti balneari;
f.4. alberghi e locande;
f.5 sale pubbliche da gioco chiamate convenzionalmente, "sale giochi" ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi di divertimento ed intrattenimento;
f.6. circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui al D.P.R. 235/2001;
f.7. agenzia di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di

autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del tulps;

f.8. esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del tulps.

g) **tabella dei giochi proibiti:** la tabella che deve essere esposta in luogo ben visibile nell'esercizio, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco vidimata dal Sindaco, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'Interno, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

h) **Tariffa del biliardo:** Nelle sale con biliardo deve essere tenuta costantemente esposta a disposizione dei giocatori:

i) **Intrattenimento:** l'insieme di modalità e sequenze di gioco;

j) **Costo della partita:** il valore espresso in euro per ciascuna partita;

k) **Gestore:** chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo;

l) **Esercente:** il titolare di licenze di cui agli artt. 86 e 88 del tulps;

m) **Utente:** il giocatore;

n) **Apparecchio o congegno:** il complesso di dispositivi destinati al gioco, comprensivo tra l'altro della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio all'esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio;

o) **Abilità:** la capacità – fisica, mentale o strategica richiesta all'utente per il conseguimento del risultato del gioco;

p) **Apparecchio contiguo:** due apparecchi si considerano contigui quando risultano ad una distanza inferiore a 1,5 metri misurati nel punto nel punto più vicino tra loro;

q) **Giochi da tavolo:** s'intendono per giochi da tavolo quelli tipo risiko, monopoli, scacchi, dama, ecc;

r) **Area specificatamente dedicata:** area non contigua appositamente destinata agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6) perimetrata e segnalata;

s) **Tulps:** testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773 e succesive modificazioni.

Articolo 3 – Durata ed efficacia delle Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90 sono a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 11 del reg. di attuazione del tulps, così come integrato dal DPR 28.052001 n° 311, e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati;
2. Condizionano l'efficacia dell'autorizzazione:

a) la validità del nulla-osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato agli apparecchi installati;

b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato agli apparecchi installati;

c) l'esposizione della tabella dei giochi proibiti.

3. L'autorizzazione comunale, la Tabella dei Giochi proibiti e la tariffa dei prezzi, devono essere sempre tenute esposte nel locale e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza;

4. Ai sensi dell'art. 9 del tulps, oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
5. Le cause di revoca, decadenza e sospensione delle autorizzazioni sono quelle stabilite dalla legge.

Articolo 4 – Requisiti morali dell'esercente

1 Il titolare della ditta individuale ed i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali che hanno potere di gestione attiva nella società devono possedere i requisiti stabiliti dalla legge vigente;

2 A titolo meramente ricognitivo ed esemplificativo, si riportano le norme vigenti alla data di approvazione del regolamento:

R.D. 18.061931 18-6-1931 n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; art. 11: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego delle autorizzazioni.
R.D. 18.06.1931 n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; art. 12:
Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.
R.D. 18.06.1931 n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; art. 92:
Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico o l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanza stupefacenti.
Legge 31 maggio 1965, n° 575 Disposizioni contro la mafia; art. 10:

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere…licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio…;
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze…Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate…;
3. Nel corso di procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti rd atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualsiasi momento revocato dal Giudice procedente e perde l'efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il Tribunale dispone che i divieti e le decadenze previste dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli atri provvedimenti di cui al comma1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui l'effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti ...le licenze, le autorizzazioni, le concessioni...indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3.A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Le disposizioni dei commi 1,2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorchè non definitiva, confermata in grado d'appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale.

Articolo 5 – Giochi d'azzardo

1. Possono essere installati esclusivamente i giochi leciti.
2. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Sindaco.
3. E' vietata l'installazione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Articolo 6 – Utilizzo degli apparecchi

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:

a) relativamente agli apparecchi e congegni di cui al comma 6 dell'art. 110 del tulps: ai minori di anni 18;
b) per i giochi non compresi fra quelli di cui alla lettera a):

- ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
- durante gli orari di apertura delle scuole, ai minori in genere (compresi quelli nella fascia d'età fra i 14 ed i 18 anni) , a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne

Articolo 7 – Informazioni al pubblico

1. All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al precedente art. 6.
2. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del tulps, devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del tulps deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 c. 8 del tulps.

Capo II – Delle sale giochi ed esercizi assimilati

Articolo 8 – Apertura, trasferimento di sede e variazione di superficie delle sale giochi.

1. L'attività di sala pubblica per biliardi o per altri giochi è soggetta ad autorizzazione comunale, ai sensi della lettura congiunta dell'art. 86 del tulps e dell'art. 19 del DPR 616/77, essendo l'autorità competente al rilascio tenuta a svolgere l'attività di verifica dei necessari requisiti soggettivi di cui alle norme di pubblica sicurezza, oltre a quelli oggettivi con riferimento ai criteri di sorvegli abilità del locale.
2. L'apertura ed il trasferimento di sede di una sala giochi è soggetta a rilascio di nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/90.
3. L'ampliamento e la riduzione di superficie (nel rispetto dell'art. 10 del regolamento) è soggetta a comunicazione ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90.

Articolo 9 – Provvedimento autorizzatorio

1. Il competente responsabile del servizio rilascia l'Autorizzazione per l'aperture di sale giochi ai sensi dell'art. 186 del tulps, nel rispetto del presente regolamento, dei regolamenti comunali di Polizia Locale e di Igiene, della sorvegli abilità dei locali, delle norme relative alla compatibilità urbanistica e di destinazione d'uso commerciale dei locali, della regolarità delle certificazioni presentate, nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
2. L'Amministrazione comunale può richiedere documentazione integrativa entro il termine di cui al precedente comma 1.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è comunicato al Prefetto ed al Questore e può essere sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta degli stessi.

Articolo 10 – Caratteristiche minime e massime e limitazioni per le sale giochi

1. L'autorizzazione per sala giochi può essere rilasciata quando:

a) il locale non sia ubicato in, o confinante con, edifici di civile abitazione;
b) siano rispettate le prescrizioni di legge e del regolamento comunale di igiene, in materia di:

- superamento delle barriere architettoniche;
- dotazione dei servizi igienici;
- norme in genere di tutela igienico – sanitaria.

c) siano rispettati i limiti numerici fissati dalle normative vigenti (attualmente decreto 18/1/2007);
d) Gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110 del tulps siano collocate in aree specificatamente indicate;
e) La superficie occupata con i giochi non può superare il 60 per cento della superficie calpestabile complessiva al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso, quali uffici e magazzini;
f) Siano rispettate le norme igienico-sanitarie del relativo regolamento comunale.

2. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.
3. La distanza minima di ciascuna sala giochi da scuole di ogni ordine e grado, caserme, ospedali, case di cura, cimiteri, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto è

fissata in metri 300, misurati sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti più vicini fra di loro.

4. Le sale giochi dovranno, per ragioni di viabilità e sicurezza, essere dotate di parcheggi privati ad uso pubblico, con almeno 1 parcheggio per ogni 3 apparecchi da gioco installati, con le seguenti prescrizioni:

a) non si applica la possibilità di monetizzare, anche nel caso in cui ciò sia previsto dallo strumento urbanistico;
b) l'obbligo di dotarsi di parcheggio vige per le sale giochi di nuova formazione, ancorchè in sostituzione di altre attività commerciali esistenti.

5) Nelle sale giochi può essere autorizzata esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche mediante distributori automatici.

Art. 11 –Domanda per l'apertura di una sala giochi e relativi allegati.

1. La domanda in bollo dovrà contenere:

a) le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
b) il Codice fiscale del richiedente e la partita I.V.A., se trattasi di società;
c) l'ubicazione e l'eventuale insegna dell'esercizio;
d) copia del documento d'identità.

2. Alla domanda dovranno essere allegati:

a) gli estremi di titolo idoneo per verificare la destinazione d'uso commerciale dei locali;
b) planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco e dalla quale risulti il rispetto dei requisiti di sorvegli abilità.
c) dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della Legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione;
d) certificato di prevenzione incendi nei casi previsti dalla normativa;
e) certificato di staticità e collaudo dell'edificio;
f) certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato, se la stessa accoglie fino a 200 persone; se la struttura accoglie oltre 200 persone occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

3. prima del ritiro dell'Autorizzazione devono essere presentati i seguenti documenti:

a) le copie dei nulla-osta rilasciati dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;
b) La "Certificazione di impatto acustico" di cui all'art. 8, Legge n. 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), redatta da tecnico abilitato;
c) Qualora siano stati installati impianti di diffusione sonora, la certificazione di cui al DPCM 215/99, redatta da tecnico abilitato;
d) Documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
e) Autocertificazione del richiedente nella quale si dichiari di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento.

6) il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente sono accertati, anche a campione, da parte dell'ufficio comunale competente;

7) La documentazione deve essere integrata, salvo proroga per comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione, pena l'archiviazione della pratica.

8) L'attività deve essere attivata entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità. La mancata attivazione comporta la decadenza dell'autorizzazione rilasciata.

Articolo 12 – Trasferimento di sede

1. Il trasferimento dell'attività in altri locali è concessa nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, in particolare quelle relative alla distanza minima di ciascuna sala giochi da scuole, caserme, ospedali, case di cura, cimiteri, case di riposo
2. La domanda per il trasferimento di sede è, a tutti gli effetti, equivalente a quella di nuova apertura, segue lo stesso iter procedurale, e deve contenere tutti gli elementi ed allegare i documenti indicati ai precedenti articoli 9 e seguenti.

Articolo 13 - Subingresso

1. In caso di subentro in un'azienda, la comunicazione deve essere presentata al Comune, entro 60 giorni dall'atto notarile, pena la decadenza dal diritto al subentro.
2. Fino alla presentazione della comunicazione di subingresso non può essere esercitata l'attività.
3. Come disposto dall'art. 12-bis del Reg. att. Tulps, come introdotto dal DPR 311/2001, nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 14 – Variazione di superficie

1. La comunicazione per variazione di superficie del locale destinato ai giochi ed al pubblico di una sala giochi dovrà essere redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90.
2. La comunicazione deve contenere:

- A) Le generalità dei richiedenti;
- B) dichiarazione che:
- I locali oggetto di ampliamento non siano ubicati in, o confinati con, edifici di civile abitazione;
- Siano rispettate le norme in materia di barriere architettoniche;
- Sia rispettato il 60 per cento di superficie massima occupata dai giochi;
- Sia rispettato il principio che i giochi di cui all'art. 110 c. 6 siano collocati in aree specificatamente dedicate;

3. La comunicazione deve allegare i seguenti documenti:

- gli estremi del titolo idoneo per verificare la destinazione d'uso commerciale dei locali;
- planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco e dalla quale risulti il rispetto dei requisiti di sorvegli abilità;
- dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della Legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione;
- Certificato prevenzione incendi nei casi previsti dalla normativa;
- Certificato di staticità e collaudo dell'edificio;
- Certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato, se la stessa accoglie fino a 200 persone; se la struttura accoglie otre 200 persone occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla commissione comunale di vigilanza su locali e impianti di pubblico spettacolo;

- La "Certificazione di impatto acustico" di cui all'art. 8, Legge n° 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), redatta da un tecnico abilitato;
- Qualora siano installati impianti di diffusione sonora, la certificazione di cui al DPCM 215/99, redatta da un tecnico abilitato;
- Documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- Eventuale nulla osta dei nuovi apparecchi installati.

Articolo 15 – Orari

1. L'orario di esercizio delle sale giochi è disciplinato, con apposita ordinanza, dal Sindaco.
2. Si applicano le limitazioni di cui all'art. 6.

Capo III – Degli apparecchi installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del tulps.

Articolo 16 – Esercizio dell'attività

1. L'installazione di apparecchi automatici di trattenimento e svago, di qualunque specie, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 comma 1 e 2 e 88 del TULPS non è soggetto ad ulteriore comunicazione o autorizzazioni ma solo al rispetto del limite massimo degli apparecchi installabili, fissato con decreto ministeriale.
2. Nei bar, ristoranti, agenzia di raccolta scommesse per conto dei concessionari dovranno essere rispettati i limiti numerici fissati dalla normativa vigente (attualmente decreti 27/10/2003 e 18.01.2007)
3. Non concorrono a formare limite numerico, i giochi da tavolo (es. risiko, monopoli, scacchi, dama, ecc.) e i giochi di carte;
4. I biliardi concorrono a formare i limiti numerici di cui sopra e negli esercizi di cui sopra possono essere installati fino ad un massimo di 3 (tre).
5. Gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del tulps non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.
6. In ciascun circolo privato, organizzazioni, associazioni ed altri enti collettivi assimilabili, di cui al DPR 235/2001, si osservano i limiti numerici fissati dalla normativa vigente (attualmente decreti 27/10/2003 e 18.01.2007) con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione dei soci, nelle quali possono essere installati solo apparecchi diversi da quelli di cui all'art. 110 del tulps c.6.
7. Non possono installarsi apparecchi di trattenimento e svago, come definiti dall'art. 110 del tulps c. 6 in locali o aree diverse della somministrazione.
8. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6 del tulps non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino in ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luogo di culto.

Articolo 17 – Orari

1. L'orario di utilizzo degli apparecchi installati negli esercizi in possesso di autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del tulps corrisponde a quello dell'attività principale.
2. Si applicano le limitazioni per l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 6 del regolamento.

Capo IV – Del gioco delle carte

Articolo 18 – Disciplina del gioco delle carte

1. Il gioco delle carte, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 comma 1 e 2 e 88 non è soggetto ad ulteriori comunicazioni o autorizzazioni ma solo all'esposizione della tabella giochi proibiti.

Capo V – Delle sanzioni, norme transitorie e finali, delle abrogazioni.

Articolo 19 – Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al tulps sono punite a norma degli articoli 17 bis. 17 ter, 17-quater, 110 2 221-bis del TULPS.
2. Per le violazioni al presente regolamento non disciplinate da specifiche disposizioni di legge statale o regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000;
3. Ai sensi dell'art. 110 c. 10 del tulps, se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 c. 9 è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da 1 a 30 giorni e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 8-bis della L. 689/91, è revocata.

Articolo 20 – Divieto d'installazione nelle sale Bingo

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del DM 21.01.2000 (Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco <Bingo> ai sensi dell'articolo 16 della Legge 13 maggio 1999, n. 133) è vietata l'installazione di apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonchè biliardi, biliardini e apparecchi similari nelle sale in cui è svolto il Gioco del Bingo e nei locali comunque a questa collegati.

Articoli 21 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia.
2. Il presente regolamento dovrà essere esposto in tutte le sale giochi ed in tutti gli esercizi ove siano installati apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6 del tulps.

Articolo 22 - Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali contrastanti con il presente regolamento.